

# DECISIONI

## DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 4 febbraio 2014

che individua gli enti creditizi soggetti alla valutazione approfondita

(BCE/2014/3)

(2014/123/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 127, paragrafo 6,

Visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 4, paragrafo 3 e 33, paragrafi 3 e 4,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 3 novembre 2013, in vista dell'assunzione dei propri compiti di vigilanza, la Banca centrale europea (BCE) può richiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, di fornire tutte le informazioni utili affinché la BCE possa effettuare una valutazione approfondita degli enti creditizi degli Stati membri partecipanti, compreso lo stato patrimoniale. La BCE è tenuta ad effettuare tale valutazione almeno con riguardo agli enti creditizi non contemplati dall'articolo 6, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.
- (2) Il 23 ottobre 2013, la BCE ha pubblicato la lista degli enti inclusi nella valutazione approfondita, nonché un quadro preliminare degli aspetti chiave della valutazione approfondita.
- (3) Sulla base dei criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE ha individuato gli enti creditizi in riferimento ai quali intende condurre una valutazione approfondita, compreso lo stato patrimoniale, in conformità all'articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013. Nell'applicazione dei predetti criteri, la BCE ha tenuto conto di eventuali modifiche suscettibili di verificarsi, in qualunque momento, a causa delle dinamiche delle attività degli enti creditizi e le relative ripercussioni sul valore totale delle loro attività.

Di conseguenza, essa ha incluso enti creditizi che, attualmente, non soddisfano i criteri di significatività, ma potrebbero soddisfarli in un prossimo futuro, e dovrebbero quindi essere soggetti alla valutazione approfondita. La BCE provvederà, quindi, a condurre una valutazione approfondita in riferimento agli enti creditizi, alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista le cui attività eccedono il valore totale di 27 miliardi di EUR. A prescindere dai predetti criteri, la BCE condurrà altresì una valutazione approfondita dei tre enti più significativi in ciascuno degli Stati membri partecipanti dell'area dell'euro. L'identificazione degli enti creditizi in riferimento ai quali la BCE intende condurre una valutazione approfondita fa salva la valutazione definitiva dei criteri fondata sulla metodologia specifica inclusa nel quadro di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.

- (4) Gli enti creditizi e le autorità nazionali competenti sono tenute a fornire tutte le informazioni necessarie alla BCE al fine di condurre la valutazione approfondita, in conformità all'articolo 33, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013.
- (5) La BCE può chiedere alle autorità nazionali competenti e ai soggetti menzionati all'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 di fornire tutte le informazioni di cui necessita al fine di condurre la valutazione approfondita.
- (6) I membri del Consiglio di vigilanza, il personale della BCE e il personale distaccato dagli Stati membri partecipanti sono vincolati al segreto professionale previsto all'articolo 37 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e nel pertinente diritto dell'Unione. In particolare, la BCE e le autorità nazionali competenti sono soggette alle disposizioni relative allo scambio di informazioni e al segreto professionale di cui alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

<sup>(2)</sup> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese d'investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176, 27.6.2013, pag. 338).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

**Soggetti sottoposti alla valutazione approfondita**

1. I soggetti elencati nell'allegato sono sottoposti alla valutazione approfondita da parte della BCE entro il 3 novembre 2014.
2. In conformità all'articolo 33, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, l'autorità nazionale competente responsabile della vigilanza degli enti creditizi elencati nell'allegato trasmette tutte le informazioni rilevanti richieste dalla BCE in riferimento a tali enti ai fini della valutazione approfondita. L'autorità nazionale competente verifica le informazioni, con le modalità che reputa appropriate in relazione all'esercizio, effettuando, ove necessario, ispezioni in loco e, ove ne ravvisi l'opportunità, anche con il coinvolgimento di parti terze.
3. L'autorità nazionale competente responsabile della vigilanza delle filiazioni di un gruppo sottoposto a vigilanza su

base consolidata nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico è responsabile di tale verifica per le filiazioni autorizzate nel proprio Stato membro.

*Articolo 2*

**Poteri d'indagine**

In conformità all'articolo 33, paragrafi 3 e 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE può esercitare i suoi poteri di indagine in relazione agli enti creditizi individuati nell'allegato.

*Articolo 3*

**Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2014.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 4 febbraio 2014

*Il presidente della BCE*  
Mario DRAGHI

## ALLEGATO

## ENTI INCLUSI NELLA VALUTAZIONE APPROFONDATA

**Belgio**

AXA Bank Europe SA  
 Belfius Banque SA  
 Dexia NV <sup>(1)</sup>  
 Investar (società di partecipazione di Argenta Bank- en Verzekeringsgroep)  
 KBC Group NV  
 The Bank of New York Mellon SA

**Germania**

Aareal Bank AG  
 Bayerische Landesbank  
 Commerzbank AG  
 DekaBank Deutsche Girozentrale  
 Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG  
 Deutsche Bank AG  
 DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank  
 HASPA Finanzholding  
 HSH Nordbank AG  
 Hypo Real Estate Holding AG  
 IKB Deutsche Industriebank AG  
 KfW IPEX-Bank GmbH  
 Landesbank Baden-Württemberg  
 Landesbank Berlin Holding AG  
 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale  
 Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank  
 Landwirtschaftliche Rentenbank  
 Münchener Hypothekenbank eG  
 Norddeutsche Landesbank-Girozentrale  
 NRW.Bank  
 SEB AG  
 Volkswagen Financial Services AG  
 WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank  
 Wüstenrot & Württembergische AG in riferimento a Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank e Wüstenrot Bau-sparkasse AG

**Estonia**

AS DNB Bank  
 AS SEB Pank  
 Swedbank AS

**Irlanda**

Allied Irish Banks plc  
 Merrill Lynch International Bank Limited  
 Permanent tsb plc.  
 The Governor and Company of the Bank of Ireland  
 Ulster Bank Ireland Limited

**Grecia**

Alpha Bank, SA.  
 Eurobank Ergasias, SA.  
 National Bank of Greece, SA.  
 Piraeus Bank, SA.

**Spagna**

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA.  
 Banco de Sabadell, SA.  
 Banco Financiero y de Ahorros, SA.  
 Banco Mare Nostrum, SA.  
 Banco Popular Español, SA.  
 Banco Santander, SA.  
 Bankinter, SA.  
 Caja de Ahorros y M.P. de Zaragoza, Aragón y Rioja  
 Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona  
 Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP  
 Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito Catalunya Banc, SA.  
 Kutxabank, SA.  
 Liberbank, SA.  
 MPCA Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén  
 NCG Banco, SA.

**Francia**

Banque Centrale de Compensation (LCH Clearnet)  
 Banque PSA Finance

<sup>(1)</sup> La metodologia di valutazione applicata a questo gruppo terrà debitamente conto della sua situazione specifica e, in particolare, del fatto che è già stata condotta un'ampia valutazione della sua situazione finanziaria e del suo profilo di rischio nel quadro del piano avviato nell'ottobre 2011 e approvato dalla Commissione europea il 28 dicembre 2012.

BNP Paribas  
 C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat  
 Groupe BPCE  
 Groupe Crédit Agricole  
 Groupe Crédit Mutuel  
 HSBC France  
 La Banque Postale  
 BPI France (Banque Publique d'Investissement)  
 RCI Banque  
 Société de Financement Local  
 Société Générale

**Italia**

Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia  
 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA  
 Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa  
 Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa  
 Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata  
 Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni  
 Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni  
 Banco Popolare - Società Cooperativa  
 Credito Emiliano SpA  
 Iccrea Holding S.p.A  
 Intesa Sanpaolo SpA  
 Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA  
 UniCredit SpA  
 Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni  
 Veneto Banca S.C.P.A.

**Cipro**

Bank of Cyprus Public Company Ltd  
 Co-operative Central Bank Ltd  
 Hellenic Bank Public Company Ltd  
 Russian Commercial Bank (Cyprus) Ltd

**Lituania**

ABLV Bank, AS

AS SEB banka  
 Swedbank

**Lussemburgo**

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg  
 Clearstream Banking SA.  
 Precision Capital SA (Società di partecipazione di Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers SA)  
 RBC Investor Services Bank SA.  
 State Street Bank Luxembourg SA.  
 UBS (Luxembourg) SA.

**Malta**

Bank of Valletta plc  
 HSBC Bank Malta plc

**Paesi Bassi**

ABN AMRO Bank N.V.  
 Bank Nederlandse Gemeenten N.V.  
 Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.  
 ING Bank N.V.  
 Nederlandse Waterschapsbank N.V.  
 The Royal Bank of Scotland N.V.  
 SNS Bank N.V.

**Austria**

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG  
 Erste Group Bank AG  
 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG  
 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG  
 Raiffeisen Zentralbank Österreich AG  
 Österreichische Volksbanken-AG, unitamente agli enti creditizi affiliati, in conformità all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>

**Portogallo**

Banco BPI, SA  
 Banco Comercial Português, SA  
 Caixa Geral de Depósitos, SA  
 Espírito Santo Financial Group, SA

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese d'investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176, del 27.6.2013, pag. 1).

**Slovenia**

Nova Kreditna Banka Maribor d.d.

Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana

SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana

**Finlandia**

Danske Bank Oyj

Nordea Bank Finland Abp

OP-Pohjola Group

*Casi in cui uno o più enti creditizi fra i più significativi in uno Stato membro partecipante sono filiazioni di gruppi bancari già inclusi nella lista di cui sopra:*

**Malta**

Deutsche Bank (Malta) Ltd

**Slovacchia**

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Tatra banka, a.s.

---